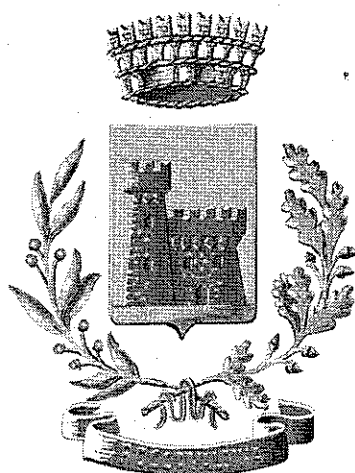




REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 13-06-2013

INDICE :

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Tipologie di uso

Art. 3 - Requisiti Soggettivi

Art. 4 - Requisiti oggettivi

Art. 5 Beni immobili concedibili ad uso saltuario o temporaneo

Art. 6 - Attrezzature

Art. 7 - Beni immobili concedibili ad uso continuativo

Art. 8 - Modalità di presentazione richieste di utilizzo temporaneo e/o saltuario

Art. 9 - Accettazione e/o diniego della richiesta di utilizzo temporaneo e/o saltuario

Art. 10 - Utilizzo attrezzature

Art. 11 - Concessioni gratuite

Art. 12 - Tariffe d'uso delle strutture, beni mobili ed attrezzature

Art. 13 - Modalità di pagamento

Art. 14 - Obblighi e responsabilità connessi all'utilizzo dei locali

Art. 15 - Concessione in uso di immobili comunali ad uso continuativo

Art. 16 - Divieto utilizzo locali

Art. 17 - Norme finali

Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso gratuito o a titolo oneroso dei beni immobiliari e mobiliari di proprietà comunale, comprese le attrezzature di cui l'Ente dispone.

Art. 2

Tipologie di uso

I beni di cui dispone l'Ente, come successivamente elencati nel presente regolamento, possono essere concessi, a seconda della tipologia:

- in uso temporaneo e/o saltuario per periodi non superiori a due settimane;
- in uso continuativo per un anno o per frazioni di anno;
- a titolo oneroso o a titolo gratuito;

Art. 3

Requisiti soggettivi

L'uso degli immobili e delle attrezzature di cui agli articoli del presente regolamento è consentito solo ai soggetti di seguito indicati:

- 1) Associazioni di volontariato, associazioni operanti nel campo della tutela ambientale, nel campo sociale, culturale, sanitario, sportivo, ricreativo,
- 2) Comitati spontanei di cittadini o soggetti che intendono svolgere attività rivolte alla comunità locale, tese alla valorizzazione e al recupero di usi e tradizioni locali, non aventi scopo di lucro,
- 3) Enti pubblici,
- 4) Altri Enti e Associazioni ONLUS e/o ONG.

Art. 4

Requisiti oggettivi

1. L'uso verrà concesso solo per finalità di rilevanza pubblica quali, a titolo esemplificativo: finalità sociali, umanitarie, politiche, culturali, di categoria, ricreative, sportive e religiose.

Dette finalità devono essere espressamente indicate nella richiesta di concessione della struttura e devono essere oggettivamente riscontrabili in ragione della peculiarità dell'iniziativa da realizzare.

Art. 5

Beni immobili concedibili ad uso saltuario o temporaneo

I locali di proprietà comunale, che possono essere concessi in uso saltuario o temporaneo, vengono così individuati:

- Sala Consiliare;
- Saloni Casa Vermiglia;
- Sala Anziani di Vico Collegio;
- Chiesa Cappuccini;
- Villa Cappuccini;

La Sala Consiliare è di norma riservata all'uso esclusivo dell'Amministrazione Comunale, potrà essere concessa in uso a soggetti terzi solamente per le attività svolte da Associazioni o privati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Attrezzature

Le attrezzature di cui dispone il Comune e che è possibile concedere in uso temporaneo o saltuario ai soggetti come individuati al precedente Art. 3 sono:

- 1) palchi per spettacoli all'aperto
- 2) sedie in pvc
- 3) transenne per la disciplina del traffico pedonale e veicolare
- 4) videoproiettore,
- 6) cavalletti espositori – tipo pittore - .

Gli eventuali supporti logistici acquisiti al patrimonio comunale successivamente all'adozione del presente disciplinare saranno aggiunti per assimilazione, con atto di Giunta Municipale, all'elenco che precede integrandolo, e la Giunta Municipale, con il medesimo atto, fisserà la tariffa della concessione in uso temporaneo.

Art. 7

Beni immobili concedibili ad uso continuativo

I locali di proprietà comunale, che possono essere concessi ad uso continuativo con apposita convenzione vengono così individuati:

- 1) Sala Musica in Vico Collegio;
- 2) Stanze ex Ufficio di Collocamento in via Roma;
- 3) Edificio Scolastico Frazione Cardà;
- 4) Edificio Scolastico Frazione SS. Salvatore;
- 5) Campo sportivo Roccavaldina;
- 6) Campo Calcetto Frazione Cardà;
- 7) Campo Calcetto Frazione SS. Salvatore;
- 8) Locali ex Asilo.

Gli eventuali immobili concedibili in uso continuativo non compresi nell'elenco che precede perché acquisiti al patrimonio comunale successivamente all'adozione del presente disciplinare saranno aggiunti per assimilazione, con atto di Giunta Municipale all'elenco integrandolo, e la Giunta Municipale, con il medesimo atto, fisserà la tariffa della concessione in uso continuativo.

Art. 8

Modalità di presentazione richieste di utilizzo temporaneo e/o saltuario

La richiesta di concessione dei locali deve essere presentata almeno 6 giorni prima della data di utilizzo. In casi di particolare urgenza la richiesta può essere presentata anche 48 ore – due giorni lavorativi - prima della data prevista per l'uso dei locali.

La domanda redatta in carta semplice e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- nome, cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente ed indicazione della carica ricoperta nell'organismo per conto del quale ha presentato l'istanza;
- la finalità dell'iniziativa e le specifiche attività che verranno svolte;
- giorno, ora o eventualmente periodo per il quale si chiede la disponibilità;
- utilizzo per i quali i locali vengono richiesti;
- di aver preso visione dell'immobile richiesto e/o delle attrezzature e di averle trovati idonee alla destinazione d'uso e prive di ogni difetto strutturale o tecnico;
- di non utilizzare in modi improprio e diverso dalla destinazione d'uso il bene in concessione;
- di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente l'uso dei locali, dei beni mobili e le attrezzature, ivi custodite;
- di sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose accadute durante l'utilizzo dei locali, e dei beni mobili e le attrezzature ivi custodite da parte del richiedente;
- di essere/ non essere in possesso di polizza RCT a copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose;
- l'impegno a provvedere al pagamento anticipato della tariffa d'uso fissata dalla Giunta Comunale a norma del presente regolamento.

ART.9

Accettazione e/o diniego della richiesta di utilizzo temporaneo e/o saltuario

La richiesta di concessione verrà esaminata dal Responsabile dell'Area Tecnica che, comunicherà al richiedente l'accoglimento o il diniego della richiesta, ed in questo caso i motivi del provvedimento adottato.

Per i casi di urgenza l'accoglimento o il diniego saranno comunicati entro due giorni lavorativi dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune della domanda.

La richiesta non può essere accolta nel caso di mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi.

In caso di più richieste presentate per lo stesso bene verrà data la precedenza a quella presentata per prima al protocollo dell'Ente; le richieste da soggetti pubblici e dalle Associazioni operanti sul territorio comunale, qualora presentate nella medesima data, avranno la priorità rispetto a quelle provenienti da soggetti privati.

E' possibile richiedere l'uso dei locali, senza soluzione di continuità, per un massimo di due settimane (giorni 16 consecutivi).

La concessione verrà rilasciata previo parere sottoscritto del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale relativamente all'agibilità dei locali e al loro utilizzo e della ricevuta di versamento di € --
----- per la tariffa collegata al bene in concessione, come determinato con successivo atto da parte della Giunta Comunale.

Art. 10

Utilizzo attrezzature

Gli articoli 8 e 9 del presente regolamento trovano applicazione anche per l'utilizzo delle attrezzature di cui all'art.6 .

Art. 11

Concessioni gratuite

è gratuito l'uso temporaneo fino al massimo di 12 giorni l'anno dei beni immobili, dei beni mobili ed attrezzature comunali di cui agli artt. 5 e 6 per le manifestazioni patrocinate dal Comune organizzate dai soggetti di cui all'art 3, come per esempio conferenze, assemblee, convegni o spettacoli gratuiti per il perseguimento di scopi culturali o comunque per scopi aventi rilevanza sociale. Qualora si richieda l'utilizzo dei suddetti immobili e mobili per l'organizzazione di spettacoli a pagamento, l'autorizzazione all'uso gratuito potrà essere rilasciata solo qualora i fondi ricavati dallo spettacolo vengano devoluti per scopi benefici

E'altresi garantito, ai Comuni che ne facciano richiesta, l'uso temporaneo gratuito dei beni mobili e delle attrezzature comunali, qualora le stesse risultino disponibili.

Gli stessi Enti sono esonerati dal versamento della tariffa di concessione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, al fine di favorire gli scambi di attrezzature comunali e garantire una cordiale collaborazione tra comuni limitrofi.

Art. 12

Tariffe d'uso delle strutture, beni mobili ed attrezzature

Con atto deliberativo della Giunta Comunale annualmente verrà determinata l'entità della tariffa di concessione che dovrà essere corrisposta dagli interessati alle concessioni in uso temporaneo, tenendo in debita considerazione il valore del bene, lo stato di usura ed il valore economico degli arredi e delle attrezzature lasciate a disposizione nonché le spese fisse sostenute dall'Ente per i servizi essenziali di cui la struttura è dotata.

Art. 13

Modalità di pagamento

La tariffa dovrà essere corrisposta in ogni caso entro il giorno antecedente quello in cui dovranno essere utilizzate le strutture, i beni mobili e le attrezzature, mediante versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria comunale o tramite ordinativo di incasso da quietanzare presso la Tesoreria comunale.

La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento (tariffa di concessione) costituirà inderogabilmente il presupposto per la consegna dell'immobile, dei beni mobili e delle attrezzature. Le chiavi dell'immobile concesso in uso e le attrezzature e i mobili concessi in uso dovranno essere consegnati entro il giorno lavorativo successivo all'utilizzo.

Art. 14

Obblighi e responsabilità connessi all'utilizzo dei locali

Nei giorni e negli orari di utilizzo delle strutture dovrà essere garantita in loco la presenza di almeno un responsabile maggiorenne nominato dal concessionario, che dovrà essere indicato nella richiesta. In mancanza di tale indicazione, si intende responsabile dell'utilizzo della struttura il richiedente.

Il concessionario dovrà garantire di :

- lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzate, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che dette strutture siano immediatamente fruibili;
- segnalare tempestivamente al funzionario responsabile che ha sottoscritto gli eventuali danni arrecati alle strutture;
- rispettare il divieto di fumo nelle strutture chiuse;
- contenere musiche e suoni in modo da non arrecare molestie all'esterno delle strutture;
- non apportare modifiche alle strutture ed agli impianti;
- non effettuare attività commerciali o di promozione alla vendita a scopo di lucro, fatte salve le vendite effettuate per la raccolta di fondi da parte di ONLUS o associazioni di volontariato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica o un suo delegato all'atto della riconsegna delle chiavi, verificherà lo stato dei locali e l'assenza di danni, nonché il rispetto delle norme di comportamento e degli orari di utilizzo.

Per il mancato rispetto di una o più condizioni di utilizzo il Comune disporrà il diniego per sei mesi a futuri utilizzi della stessa struttura da parte del medesimo richiedente. Il Comune è sollevato dal Concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendosi la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.

La gestione delle strutture concesse è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale comunale.

Art. 15

Concessione in uso di immobili comunali ad uso continuativo

La concessione in uso continuativo degli immobili comunali è subordinata, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento alla stipula di apposita convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti.

Essa dovrà indicare :

- la durata delle concessioni;
- il canone per l'utilizzo come stimato dall'UTC;
- gli arredi, i beni accessori strumentali messi a disposizione dei concessionari;
- il rimborso relativo alle spese di funzionamento quantificate dal competente Ufficio;

Alla scadenza della convenzione sarà sottoscritto da entrambe le parti il verbale di riconsegna, previa verifica dello stato dei luoghi.

In ogni caso la durata della convenzione non potrà essere superiore ad un anno.

L'Amministrazione Comunale potrà, tramite i competenti Uffici, predisporre delle verifiche periodiche, anche a campione, sulle modalità di utilizzo, le attività svolte, lo stato dei locali e relativi arredi.

Il pagamento del corrispettivo per l'uso continuativo dei beni immobili di cui all'art. 7 da parte dei soggetti di cui all'art. 3 potrà essere sostituito con l'effettuazione nel territorio comunale di manifestazioni, saggi e quant'altro di pari importo.

ART. 16

Divieto di utilizzo dei locali

L'utilizzo dei locali di proprietà comunale per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento è di esclusiva competenza del richiedente, il quale non potrà concedere in uso a terzi o sub affittare i suddetti locali.

Art.17

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art.18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare della sua approvazione.